Roma, 24 Ottobre 2012

WORKSHOP BIOETANOLO

"QUADRO NORMATIVO"

Maria Rosaria Di Somma

ASSOCOSTIERI *Unione Produttori Biocarburanti*

ASSOCOSTIERI - UNIONE PRODUTTORI BIOCARBURANTI

Assocostieri è l'associazione italiana della logistica energetica, aderisce a Confindustria ed a Confindustria Energia. Vanta circa 100 associati ed una capacità di stoccaggio complessiva di ca. 5 milioni di m3 .

Unione Produttori Biocarburanti è il raggruppamento di aziende di Assocostieri che unisce i produttori nazionali di biodiesel e di bioetanolo.

Unione Produttori Biocarburanti rappresenta e promuove lo sviluppo del settore in tutte le principali sedi istituzionali nazionali ed internazionali e nei confronti di tutti gli *stakeholders* interessati al biodiesel.

La normativa nazionale sui biocarburanti

ULTIME NORME

- ***Decreto Legislativo 3 Marzo 2011, n. 28. Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.***

- ***Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55 Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.***

- ***Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 gennaio 2012. Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi.***
- ***Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 giugno 2012 "Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi"***
- ***Legge 7 agosto 2012, n. 134 "Misure urgenti per la crescita del Paese"***

SVILUPPO DEI BIOCARBURANTI POLITICA NAZIONALE

1. **Nessuna incentivazione di carattere fiscale**

2. **Quota d'obbligo:**

   Anno 2011: 4%
   Anno 2012: 4,5%
   Entro 2014: 5%
   Obiettivo al 2020: 10%

3. **Sanzioni**

4. **Maggiorazioni**

CRITERI DI SOSTENIBILITA'

1. **I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità o su terreni che presentano un elevato stock di carbonio o su terreni che erano torbiere nel Gennaio 2008.**

2. **Risparmio emissioni gas ad effetto serra pari almeno al 35%. Impianti già in servizio al 23 Gennaio 2008: 1 Aprile 2013.**

- **Risparmio emissioni gas ad effetto serra pari almeno al 50%: 1 Gennaio 2017.**

- **Risparmio emissioni gas ad effetto serra pari almeno al 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti entrati in produzione il 1 Gennaio 2017: 1 Gennaio 2018.**

Decreto Legislativo 31 Marzo 2011, n. 55: Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

OBBLIGHI OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori economici rilasciano al fornitore al momento della cessione di ogni partita di biocarburanti, copia di un certificato di sostenibilità rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione, ovvero di un accordo o di un sistema di certificazione riconosciuto dalla Comunità Europea, con valore di autocertificazione, relativa all'origine, al luogo di acquisto e alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, per unità di energia della stessa partita.

SANZIONI:

L'operatore economico che produce l'autocertificazione in forma incompleta, inesatta o difforme, è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 Euro.

Decreto Legislativo 31 Marzo 2011, n. 55: Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

OBBLIGHI OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori economici devono fornire le informazioni relative alla materia prima ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarburanti:

a) **misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica;**

b) **se il Paese terzo o lo Stato membro dell'Unione Europea da cui proviene la materia prima ha ratificato e attuato le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro.**

SANZIONI

L'operatore economico che non rispetta tali disposizioni è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 Euro.

Decreto Legislativo 31 Marzo 2011, n. 55: Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

OBBLIGHI OPERATORI ECONOMICI

L'operatore economico mantiene a disposizione dell'autorità preposta agli accertamenti (ISPRA), per i cinque anni successivi alla cessione al fornitore della partita di biocarburanti, la documentazione contenente i dati sulla base dei quali ha prodotto l'autocertificazione.

SANZIONI

L'operatore economico che non mantiene a disposizione la documentazione è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 Euro.

Decreto Legislativo 31 Marzo 2011, n. 55: Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato da navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

OBBLIGHI DEL FORNITORE

I fornitori (soggetti responsabili del passaggio di combustile attraverso un punto di riscossione delle accise) devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020 siano inferiori almeno del 6% .

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato, i fornitori che non rispettano l'obiettivo di riduzione sono puniti con la sanzione amministrativa da 300.000 a 1.000.000 euro. Nel caso la riduzione percentuale risulti pari o inferiore al 5% rispetto al valore di riferimento, la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro è triplicata.

Decreto Legislativo 31 Marzo 2011, n. 55: Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

OBBLIGHI DEL FORNITORE

A decorrere dal 1 Gennaio 2012, entro il 31 Gennaio di ciascun anno, i fornitori trasmettono al Ministero Ambiente, tramite l'ISPRA, una relazione, con valore di autocertificazione, sulle emissioni dei gas ad effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e dell'energia fornita, in cui sono specificate:

a) **il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di energia forniti con l'indicazione del luogo di acquisto e dell'origine;**

b) **le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia.**

La relazione è accompagnata dai documenti comprovanti l'avvenuto accertamento dei criteri di sostenibilità forniti dagli operatori economici.

SANZIONI:

Il fornitore che omette di presentare nel termine stabilito la relazione, corredata dalla documentazione, è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 Euro.
Qualora il contenuto della relazione risulti incompleto, inesatto o non conforme, la sanzione è duplicata.

Decreto Legislativo 31 Marzo 2011, n. 55: Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

OBBLIGO FORNITORE

Il fornitore mantiene a disposizione dell'Autorità preposta agli accertamenti (ISPRA), per i cinque anni successivi al pagamento dell'accisa, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni sulle emissioni dei gas effetto serra.

SANZIONI:

Il fornitore che non mantiene a disposizione la documentazione è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 Euro.

RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI AI FINI DEL DOUBLE COUNTING/1

Legge 7 agosto 2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del Paese”

• Il provvedimento chiarisce meglio la definizione di rifiuti e sottoprodotti ai fini del double counting;

A DECORRERE DAL 1 NOVEMBRE 2012:

▪ i rifiuti e i sottoprodotti dovranno essere entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario e non presentare altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici;

▪ il biocarburante prodotto da materie cellulosiche o ligno - cellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, accede sempre al double counting;

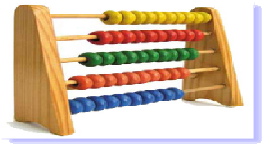

ELENCO DEI SOTTOPRODOTTI UTILIZZABILI DAL 1 NOVEMBRE 2012 AI FINI DEL DOUBLE COUNTING

- acque glicerinose;
- acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel);
- acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua dell'olio durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel);
- residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati) e delle acque glicerinose (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche;
- oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi;
- feccia da vino e vinaccia;
- grassi animali di categoria 1, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita‘ per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti (2010/C 160/02).

Entro il 30 gennaio di ogni anno l’elenco dei sottoprodotti potrà essere modificato con decreto interministeriale.

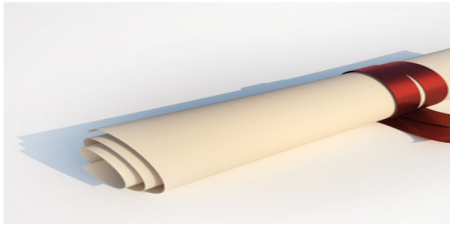

LEGGE N. 134/2012
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FILIERA DI PRODUZIONE DEI BIOCARBURANTI

• A decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, per il caso degli incentivi sui biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale ed in stabilimenti ubicati nell'Unione europea che utilizzano materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio comunitario o immessi in consumo fuori rete e miscelati al 25% con il combustibile fossile, occorrono agli operatori 8 Giga calorie, per ottenere un certificato di immissione in consumo di biocarburanti per il rispetto dell'obbligo di miscelazione;

• Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, saranno disciplinate le modalità con le quali è riconosciuta la presente maggiorazione.

PORTALE SIAN

• **A decorrere dall'1 gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A.;**

•**Gli oneri gestionali sono posti a carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ne è determinata l'entità in funzione delle Giga calorie di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A**

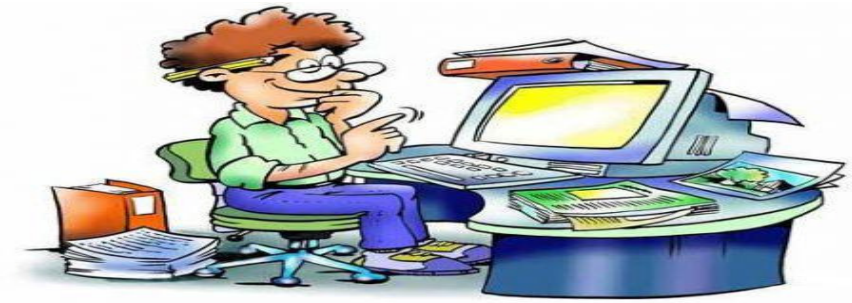

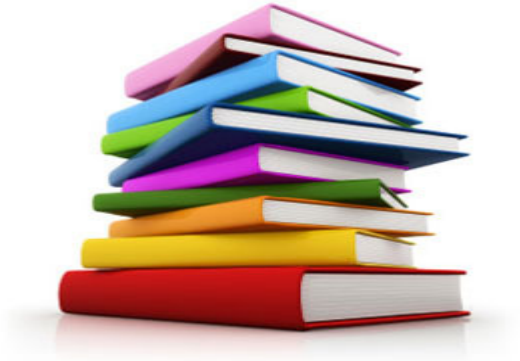

SPECIFICHE CONVENZIONALI DEI CARBURANTI E BIOCARBURANTI

La Legge n. 134/2012 prevede che, le specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti di cui all'Allegato I del decreto n. 110/2008 sono aggiornate e integrate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

IMPORTAZIONI DI BIOCARBURANTI
PROCEDURA AUTORIZZATIVA

• A decorrere dal 12 settembre 2012, l'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'unione Europea, è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Agenzia delle Dogane;

• I soggetti che intendono importare in Italia biocarburanti da immettere sul mercato interno, devono presentare istanza, corredata da apposita documentazione ed indirizzata al Ministro dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

•Il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicano nel proprio sito internet il "Registro delle autorizzazioni all'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'unione Europea"

ASSOCOSTIERI

Unione Produttori Biocarburanti

IMPIANTI PRODUZIONE BIODIESEL

AZIENDE ASSOCIATE	LOCALITA'	CAPACITA' PRODUTTIVA tonn
ALCHEMIA ITALIA SRL	Rovigo (RO)	15.000
BIO-VE-OIL OLIMPO SRL	Corato (BA)	100.000
CEREAL DOCKS SPA	Vicenza (VI)	150.000
COMLUBE SRL	Castenedolo (BS)	120.000
DP LUBRIFICANTI SRL	Aprilia (LT)	155.520
ECOIL	Priolo (SR)	200.000
F.A.R. Fabbrica Adesivi Resine Spa Divisione Polioli	Cologno Monzese (MI)	100.000
ECO FOX SRL	Vasto (CH)	199.416
ITAL BI OIL SRL	Monopoli (BA)	190.304
ITAL GREEN OIL SRL	San Pietro di Morubio (VR)	365.000
GDR BIOCARBURANTI	Cernusco sul Naviglio (MI)	50.000
MYTHEN SPA	Ferrandina (MT)	200.000
NOVAOL SRL	Livorno (LI)	250.000
NOVAOL SRL	Ravenna (RA)	200.000
OIL.B SRL	Solbiate Olona (VA)	200.000
OXEM S.p.A.	Mezzana Bigli (PV)	200.000
TOTALE IMPIANTI IN ESERCIZIO		**2.395.240**

Collegamento al sito

Impianti da realizzare

ASSOCOSTIERI

Unione Produttori Biocarburanti

PRODUTTORI BIOETANOLO

ASSOCOSTIERI - UNIONE PRODUTTORI BIOCARBURANTI

AZIENDE ASSOCIATE	LOCALITA'	CAPACITA' PRODUTTIVA (tonn.)
Caviro Distillerie S.r.l.	Faenza (RA)	43.000
I.M.A. S.r.l.	Partinico (PA)	172.000

ASSOCOSTIERI

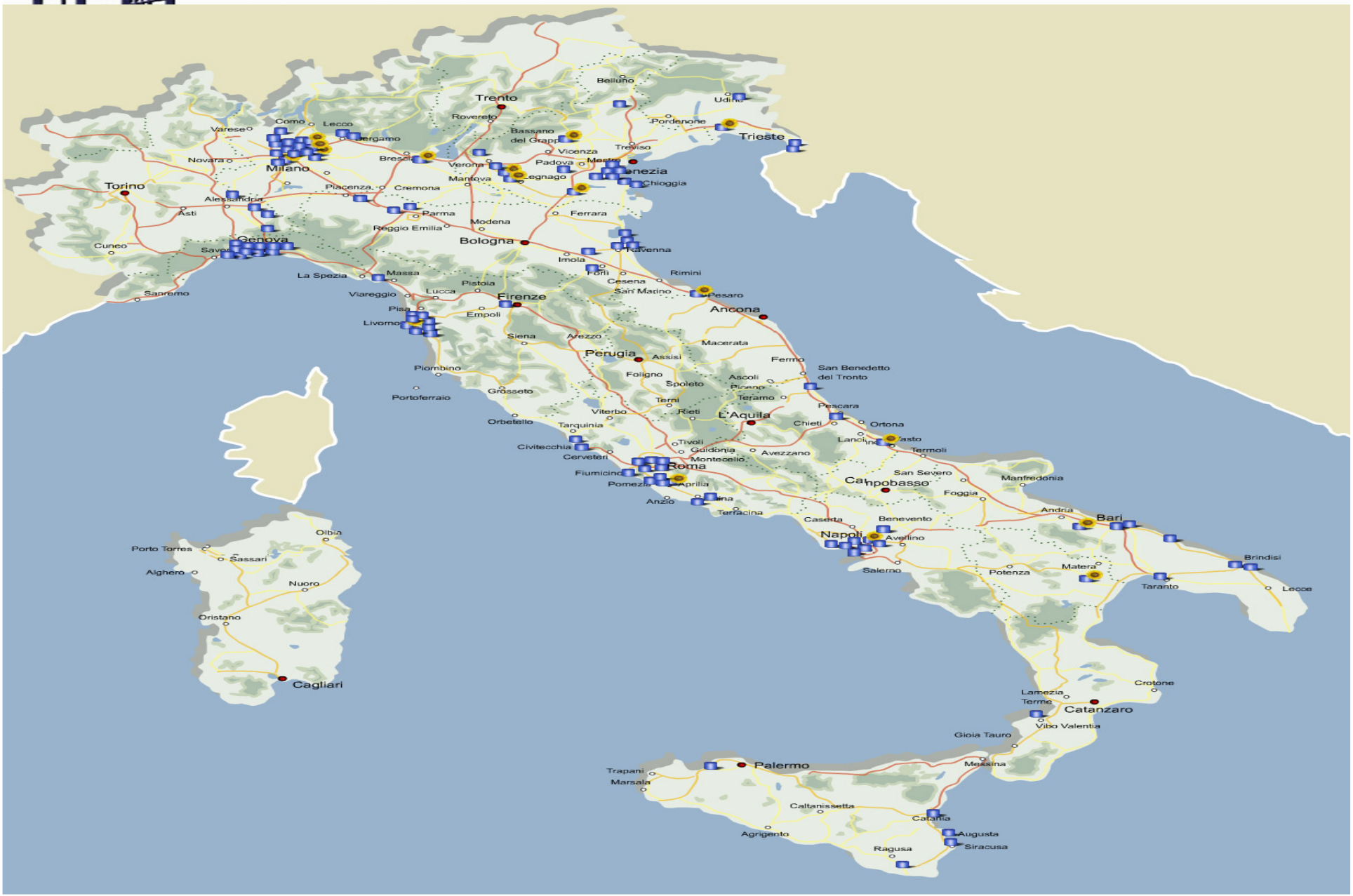

DISTRIBUZIONE PRIMARIA

- **RAFFINERIA**
- **DEPOSITO DOGANALE**
- **DEPOSITO FISCALE**
- **DEPOSITO DOGANALE/FISCALE COSTIERO**

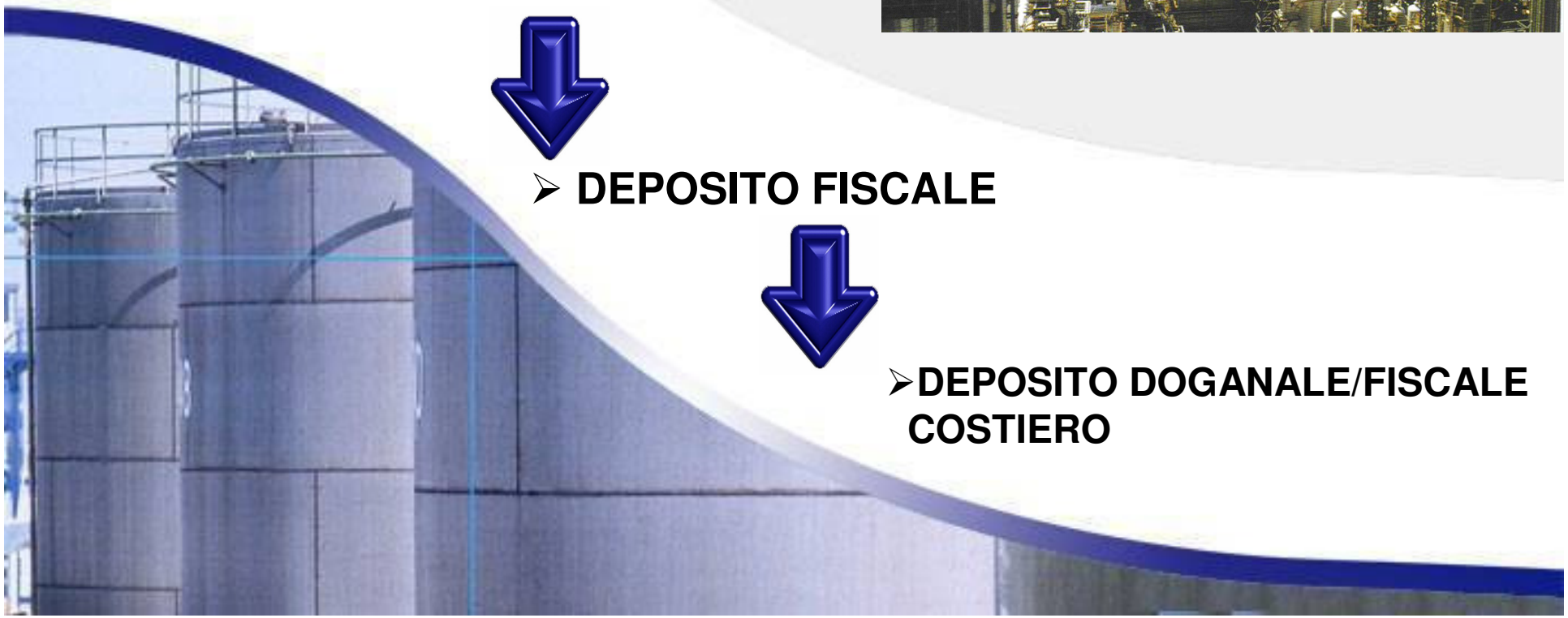

DISTRIBUZIONE PRIMARIA

- **Raffineria**

Lavorazione greggio e semilavorati:

↓

prodotti finiti in

sospensione di accisa

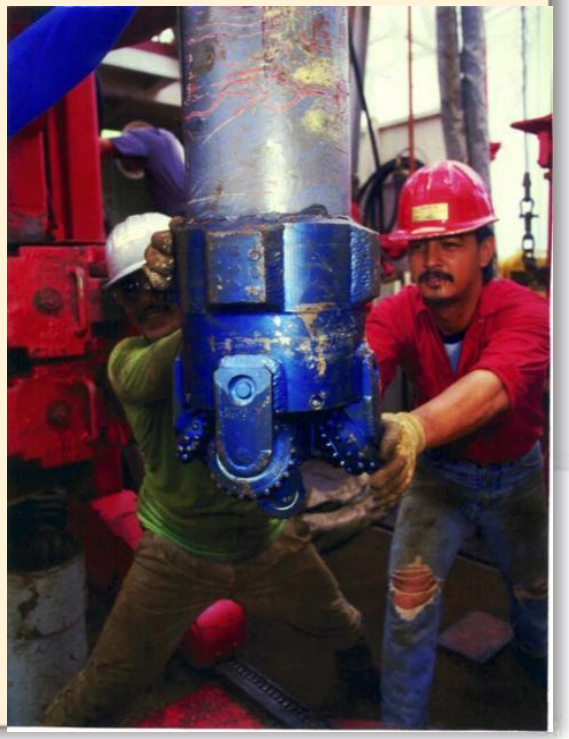

DISTRIBUZIONE PRIMARIA

DEPOSITO DOGANALE

Importazione,

Stoccaggio

e Movimentazione prodotti finiti da Paesi extra-comunitari in sospensione di imposte

DISTRIBUZIONE SECONDARIA

Impianto Distributore Stradale P.V.

Deposito Commerciale

DISTRIBUZIONE SECONDARIA

DEPOSITO COMMERCIALE

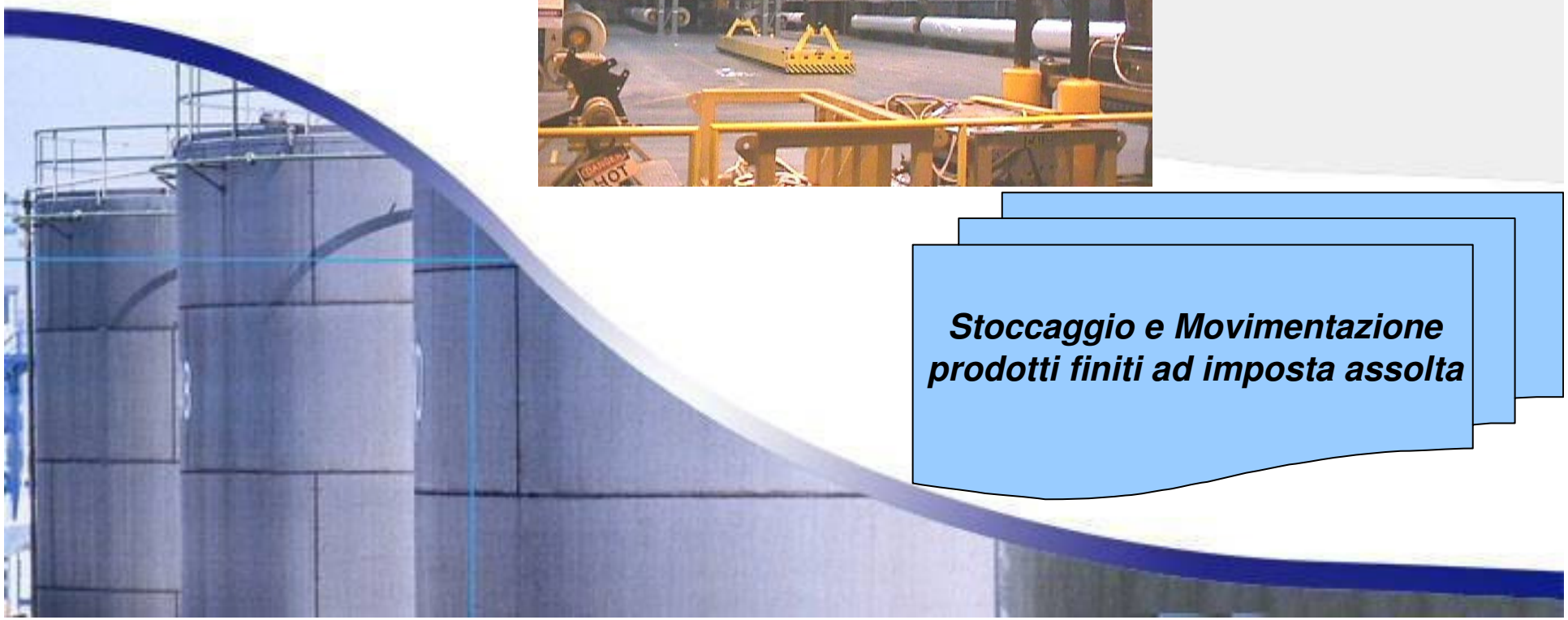

Stoccaggio e Movimentazione prodotti finiti ad imposta assolta

DISTRIBUZIONE SECONDARIA

IMPIANTO DISTRIBUTORE STRADALE P.V.

EROGAZIONE

PRODOTTI

AL CONSUMO

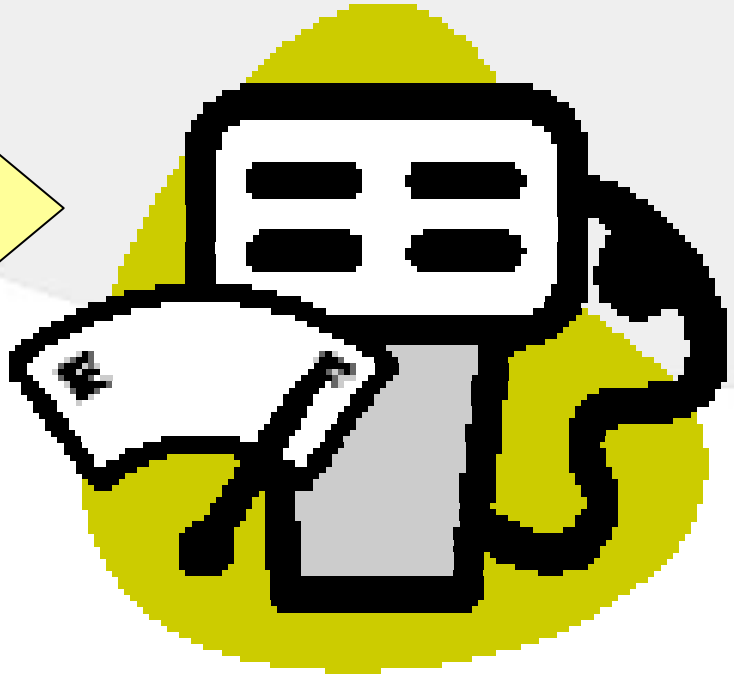

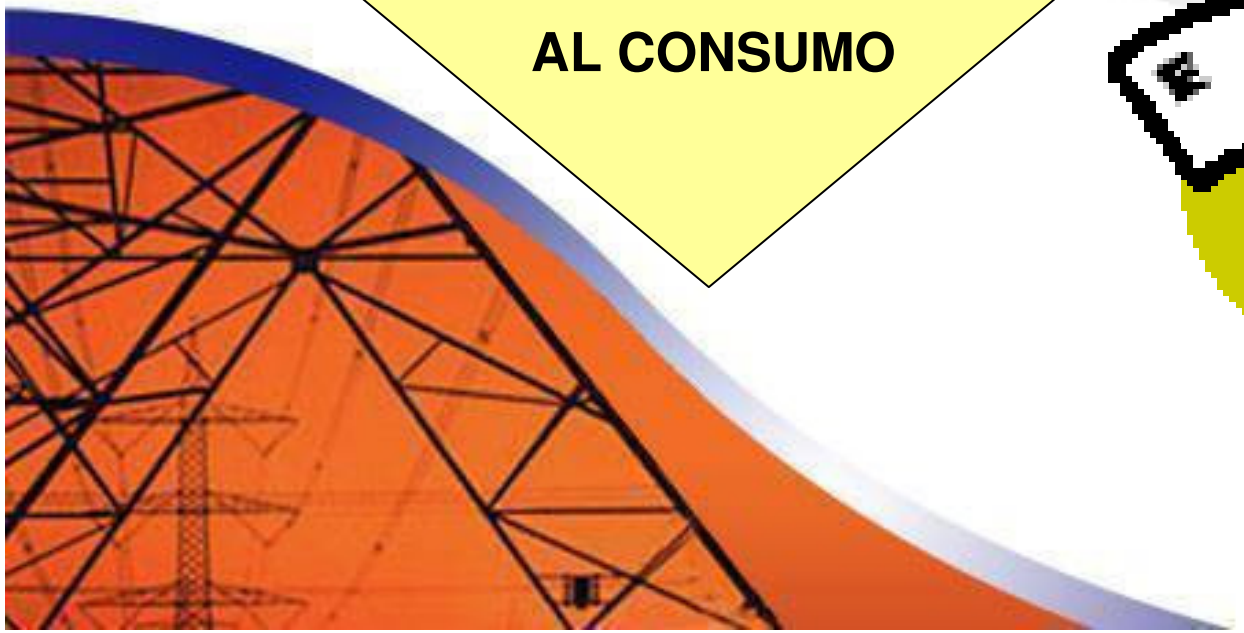

Vendita Prodotti Autotrazione

Raffineria

Deposito Fiscale

P.V.

Deposito Commerciale

Deposito Doganale

Grazie per la Vostra attenzione.

ASSOCOSTIERI –
Unione Produttori Biocarburanti

Via Di Vigna Murata, 40
00143 Roma (RM)

Tel.: 06/5004658-9 Fax: 06/5011697
assocostieri@assocostieri.it
upb@assocostieri.it

www.assocostieri.it
www.assocostieribiodiesel.com